



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

*Emanato con D.R. n. 128 del 06/05/2013
Modificato con D.R. n. 107 del 28/02/2014
e con D. R. n. 509 del 02/08/2018*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di insegnamento a favore di personale esterno alla Scuola Superiore Sant'Anna, in attuazione delle previsioni dell'art. 23, Legge n. 240/2010 e s.m.i.

Art. 2 (Programmazione didattica e strutture proponenti)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono attribuiti nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto dei piani dell'offerta didattica deliberati rispettivamente:

- a) dai Consigli delle Classi Accademiche per i Corsi integrativi erogati agli Allievi Ordinari di I e II livello;
- b) dagli Organi di Istituto competenti per la programmazione didattica per i Corsi di Laurea magistrale ed i Graduate Program, i Corsi di perfezionamento (PhD), i Corsi di dottorato di ricerca (PhD), i Master Universitari di I e II livello e Corsi di alta formazione, previo accertamento da parte dei suddetti organi dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno alla Scuola.

2. Per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a favore di Visiting Professors, vale a dire di professori ordinari e/o associati ovvero studiosi di alta qualificazione, ovvero a favore di Visiting Researchers, vale a dire di ricercatori, afferenti ad una Università o Centro di ricerca o di alta formazione italiano o straniero, chiamati a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno di una struttura della Scuola per un periodo compreso tra 1 (uno) e 12 (dodici) mesi, salvo diversa motivata richiesta, si applica il relativo Regolamento.

Art. 3 (Incarichi di insegnamento: tipologie)

1. Gli incarichi di insegnamento conferibili ai sensi del presente Regolamento si distinguono in:

- a) incarichi didattici per Corsi Integrativi rivolti agli Allievi Ordinari di I e di II livello;
- b) incarichi didattici per Corsi rivolti agli studenti dei Corsi di laurea magistrale ed agli Allievi dei Corsi di perfezionamento (PhD) e dottorato di ricerca (PhD);
- c) incarichi didattici per Moduli, che hanno ad oggetto, in riferimento agli incarichi didattici come individuati alle lettere a) e b), l'erogazione delle attività formative di una parte del Corso Integrativo o del Corso, la cui responsabilità è attribuita ad un altro docente;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

- d) incarichi didattici per Master Universitari di I e di II livello e per Corsi di Alta formazione volti all'acquisizione di competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione.
- e) lezioni e seminari, aventi ad oggetto l'erogazione di un intervento qualificato monotematico, di breve durata, per massimo di 8 ore complessive di docenza da svolgersi all'interno di massimo due giornate consecutive, da tenersi come evento a sé stante oppure a latere delle attività formative come sopra individuate.

TITOLO II MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 4

(Conferimento di incarichi di insegnamento mediante attribuzione diretta)

1. La Scuola può conferire incarichi di insegnamento in via diretta:
 - a) a titolo gratuito o oneroso e per i corsi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a-d), a favore di esperti di alta qualificazione italiani e stranieri, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, per corsi annuali con un impegno di almeno trenta ore di lezioni frontali, ovvero a favore di docenti, studiosi, professionisti stranieri di chiara fama, anche per incarichi inferiori a trenta ore di lezioni frontali;
 - b) a titolo gratuito e per i corsi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a-d), a favore di docenti e ricercatori universitari e di enti di ricerca italiani e stranieri afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine all'attività didattica da svolgere, o che, qualora il criterio non sia applicabile, comunque operino nel campo di attività correlato all'oggetto dell'insegnamento;
 - c) a titolo gratuito o oneroso per lezioni e seminari di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) a favore di docenti, ricercatori, studiosi, professionisti.
2. La proposta dell'incarico è presentata da un docente alla Classe di appartenenza ovvero all'Istituto di appartenenza a seconda della destinazione del Corso o della lezione e seminario, ed è approvata, all'interno del budget di competenza, dal Consiglio di Classe ovvero dall'Organo di Istituto (Consiglio, Giunta, Collegio dei Docenti) competente per la gestione della programmazione didattica, e comunicata al Senato accademico. Per i docenti, studiosi, professionisti stranieri di chiara fama la proposta dell'incarico è formulata, ai sensi dell'art. 23, 3 comma, della L. n. 240/2010, dal Rettore al Consiglio di Amministrazione il quale procede alla sua approvazione previo parere del Senato Accademico.
3. I contratti a titolo gratuito conferiti ad esperti di alta qualificazione italiani e stranieri, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni attivate dalla Scuola con enti pubblici ed Istituzioni di ricerca, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso la Scuola alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I criteri per la individuazione dell'"alta qualificazione" e della "chiara fama" sono stabiliti in base alla normativa vigente. L'accertamento del requisito dell'alta qualificazione è effettuato dal Consiglio della Classe Accademica ovvero dall'Organo di Istituto (Consiglio, Giunta, Collegio dei Docenti) competente per la gestione della programmazione didattica.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, secondo le modalità di cui al comma 2, sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. n. 593/1993; oppure con Università in forza di quanto stabilito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010. In tal caso gli incarichi non concorrono a formare il limite del 5% di cui al secondo comma.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

6. In fase di valutazione annuale delle attività didattiche, il Nucleo di Valutazione monitora la congruità del curriculum vitae dei titolari dei contratti conferiti ai sensi del presente articolo.

Art. 5

(Conferimento di incarichi di insegnamento mediante procedura ad evidenza pubblica)

1. Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti tramite la stipula di contratti a titolo oneroso, nel rispetto delle disponibilità di bilancio della Scuola, previa procedura ad evidenza pubblica, a favore di:

- a) professori e ricercatori universitari e di enti di ricerca italiani e stranieri afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine all'attività didattica da svolgere, o che, qualora il criterio non sia applicabile, comunque operino nel campo di attività correlato all'oggetto dell'insegnamento;
- b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. I Consigli delle Classi Accademiche o gli Organi di Istituto competenti per la gestione della programmazione didattica, successivamente all'approvazione dei piani definitivi dell'offerta didattica, e previo accertamento dell'impossibilità di utilizzare personale interno alla Scuola, formulano rispettivamente al Preside o al Direttore di Istituto la proposta di emanazione di apposito *avviso pubblico* per l'ipotesi di cui al comma 1 sub a) e di apposito *bando di selezione* per l'ipotesi di cui al comma 1 sub b).

3. Gli *avvisi pubblici*, emanati con decreto del Rettore o con provvedimento del Direttore di Istituto per le attività formative di competenza, pubblicati sull'Albo on-line della Scuola, sono finalizzati a verificare la congruità del curriculum scientifico e didattico con l'incarico da affidare, comunicano la necessità di provvedere alla copertura degli insegnamenti invitando, entro un termine perentorio, a presentare la disponibilità, corredata da un sintetico curriculum scientifico e didattico.

4. I *bandi di selezione*, emanati con decreto del Rettore o con provvedimento del Direttore di Istituto per le attività formative di competenza, pubblicati sull'Albo on-line della Scuola, definiscono i criteri e le modalità di selezione dei candidati - per titoli o per titoli e colloquio -, la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali, e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico. Il bando deve inoltre indicare l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario di didattica frontale ed il relativo compenso previsto, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. La tipologia dei titoli da valutare ai fini della selezione sono definiti nel relativo bando.

5. Gli interessati possono presentare domanda, entro il termine indicato dagli *avvisi o dai bandi*, con le modalità ivi indicate, allegando la documentazione richiesta nell'avviso o nel bando.

6. Le domande pervenute in risposta agli *avvisi* e ai *bandi* sono valutate dai Consigli delle Classi Accademiche o dagli Organi di Istituto competenti per la gestione della programmazione didattica, secondo modalità definite dagli organi coinvolti.

7. Le attività di selezione relative *agli avvisi* si concludono con la predisposizione di un elenco di candidati idonei, con validità limitata all'anno accademico in corso salvo diverse disposizioni contenute nell'avviso, a cui potranno essere conferiti incarichi di insegnamento delle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente Regolamento.

8. La valutazione delle domande relative ai *bandi* dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito. Le graduatorie di merito, congiuntamente agli atti relativi alle procedure di selezione, sono pubblicate sull'Albo on-line della Scuola, ed hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

9. Dell'esito delle procedure di cui al presente articolo sarà data comunicazione con decreto del Rettore o con provvedimento del Direttore di Istituto, pubblicati sull'Albo on-line della Scuola.

10. Qualora la necessità di ricorrere al conferimento di incarichi esterni a favore di docenti e ricercatori universitari italiani ed esteri si manifesti nel corso dell'anno accademico, le proposte di conferimento degli incarichi dovranno essere adeguatamente motivate in riferimento a tale evenienza in modo da procedere alla pubblicazione di nuovo *avviso pubblico*.

11. I partecipanti alla selezione possono presentare richiesta motivata di riesame al Rettore avverso le valutazioni di cui al comma 8 del presente articolo entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione; il Rettore decide entro i 15 giorni successivi, su parere vincolante di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.

Art. 6

Elenco fornitori attività di insegnamento per Master e Corsi di Alta Formazione

1. Ferme restando le ipotesi di conferimento diretto degli incarichi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), potrà essere istituito un Elenco di potenziali fornitori delle attività di insegnamento da espletarsi nell'ambito dei Master Universitari (di I e II livello) e dei Corsi di Alta Formazione erogati dalla Scuola.

2. L'elenco di cui al precedente comma è articolato in settori tematici, avrà validità triennale e potrà essere aggiornato periodicamente secondo le esigenze formative accertate in sede di programmazione ed erogazione dei Master e dei Corsi di Alta Formazione.

3. Le modalità di iscrizione, i requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco di cui sopra ed il loro accertamento saranno definiti nell'apposito Avviso emanato dal Rettore della Scuola. L'Avviso è pubblicato nella sezione "Concorsi, selezioni e gare" del sito della Scuola.

4. L'avviso di cui al comma 3 conterrà anche i termini della procedura di valutazione comparativa di coloro che abbiano proposto la loro candidatura per lo svolgimento degli incarichi di insegnamento. La valutazione sarà effettuata nell'ambito di ciascun settore tematico per i profili scientifici ad esso associati da una Commissione ed eventuali sotto-commissioni nominata/e con Decreto del Rettore. L'attribuzione degli incarichi avverrà tenuto conto del principio di pari opportunità.

5. Gli incarichi conferiti sono pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Consulenti e collaboratori" del sito della Scuola.

6. Dall'iscrizione al suddetto elenco non deriva alcun titolo o qualifica; pertanto gli iscritti non potranno qualificarsi all'esterno quali "Docenti della Scuola Superiore Sant'Anna".

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

(Oggetto e durata dell'incarico)

1. I contratti per incarichi di insegnamento devono contenere:

- a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
- b) la tipologia dell'incarico ex art. 3 del presente Regolamento;
- c) la durata dell'incarico anche riferita al numero di lezioni o di ore;
- d) l'oggetto dell'incarico;
- e) le ulteriori attività connesse;
- f) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

2. Gli incarichi di insegnamento di durata annuale sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, su richiesta motivata del proponente, previo accertamento della copertura finanziaria, del persistere delle esigenze didattiche che hanno determinato il conferimento dell'incarico e della valutazione positiva dell'attività svolta.

3. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti nel rispetto delle disposizioni del Codice Etico della Scuola.

Art. 8 (Contratti)

1. I rapporti con i titolari degli incarichi di insegnamento sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo occasionali e prestazioni professionali).

2. I contratti sono stipulati:

- dal Rettore relativamente agli incarichi conferiti a favore di esperti di alta qualificazione ovvero a favore di docenti, studiosi, professionisti stranieri di chiara fama, di cui all'art. 4, comma 1 lett. a);
- dai Presidi delle Classi Accademiche, su specifica delega del Rettore conferita con proprio decreto, relativamente agli incarichi conferiti nell'ambito della programmazione didattica approvata dalle Classi;
- dai Direttori di Istituto relativamente agli incarichi conferiti per le attività formative di competenza degli Istituti.

3. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 9 (Trattamento previdenziale e assicurativo)

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Scuola provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

3. Relativamente ai contratti di cui al presente Regolamento (con particolare riferimento all'ipotesi di conferimento di incarichi a favore di docenti UE ed extra UE), non è prevista la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria.

Art. 10 (Trattamento economico per incarichi a titolo oneroso)

1. Il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento conferiti mediante bandi di selezione di cui all'art. 5, comma 2, è determinato con D.M. n. 313 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. .

2. Il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento conferiti mediante attribuzione diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) a favore di docenti, studiosi, professionisti stranieri di chiara fama è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto di incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

3. Il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento conferiti mediante:

- attribuzione diretta, ai sensi dell'art. 4, 1 comma, lettera a), a favore di esperti di alta qualificazione italiani e stranieri;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

- *avviso pubblico*, ai sensi dell'art. 5, comma 2, a favore di professori e ricercatori universitari e di enti di ricerca italiani e stranieri;

è determinato, coerentemente con i parametri di cui al D.M. n. 313 del 21.07.2011, in relazione a:

- a) tipologia dell'attività didattica;
- b) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- c) le disponibilità di bilancio.

Per i suddetti incarichi il Consiglio di Amministrazione stabilisce i compensi minimi e massimi, sulla base dell'impegno orario, ovvero compensi forfettari. Il trattamento economico degli incarichi di insegnamento attribuiti per lezioni e seminari di cui all'art. 4, 1 comma lettera c) è determinato con D.M. n. 313 del 21.07.2011 e ss.mm.ii.

4. La corresponsione del compenso è effettuata di norma in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa attestazione da parte del Responsabile dell'attività didattica del regolare svolgimento della stessa, essendo altresì ammessa, in ogni caso, la corresponsione di una o più anticipazioni secondo scadenze che potranno essere definite.

Art. 11

(Risoluzione del rapporto)

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'interessato non dà inizio alle attività di cui al presente Regolamento nel termine stabilito dal contratto.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, in caso di violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 11 o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione; è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal Responsabile dell'attività didattica.
3. È comunque fatta salva la risoluzione del rapporto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 12

(Regime di incompatibilità e autorizzazioni)

1. Fatte salve le incompatibilità disciplinate dalla legge e dalle fonti interne, gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente all'Istituto di riferimento del corso formativo.
2. I dipendenti pubblici, prima dell'inizio dell'attività didattica, devono produrre l'autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono quelle previgenti in materia di affidamento di incarichi di docenza contenute in previgenti atti e linee guida della Scuola.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nell'Albo on-line della Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento dell'attività didattica programmata per l'anno accademico in corso. A decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico, la completa realizzazione dei piani formativi dell'offerta didattica erogata dalla Scuola dovrà attuarsi esclusivamente in conformità delle disposizioni del presente Regolamento.